

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 maggio 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013; sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 maggio 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 maggio 2016, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 maggio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2018, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2018 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna *tranche*.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2016

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A04065

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 febbraio 2016.

Assunzione di giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca. (Decreto n. 105).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59» il quale stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero»;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016) e in particolare il comma 247 dell'art. 1, il quale dispone che «Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale [...] il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.»;

Visti altresì il comma 249 del medesimo art. 1 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che «L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 247 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del Fondo ordinario per il fi-



nanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.» e il comma 250, il quale prevede che «La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 247 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 - 2018»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015 di Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018 che, nell'ambito della missione n. 17 «Ricerca e innovazione», al programma n. 17 «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata» prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1 lo stanziamento per l'anno 2016 del «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca»;

Visti i Piani triennali di attività (PTA) predisposti dagli enti e che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 213/2009, «La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.»;

Decreta:

Art. 1.

Assunzioni di giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca

1. A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pari a 8 milioni di euro per l'anno 2016 ed a 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, la disponibilità del capitolo 7236, piano gestionale n. 1, per l'anno 2016 del «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca», è assegnata a ciascun ente, ai sensi del comma 249 della medesima legge di stabilità 2016, sulla base dei seguenti criteri:

a. 50 unità assegnate in base all'indice di sostenibilità economico-finanziaria calcolato utilizzando il rapporto inversamente proporzionale tra il costo complessivo del personale e l'assegnazione ordinaria agli enti che al 31 dicembre 2015 avevano più di 3 unità di ricercatori di ruolo;

b. 85 unità assegnate in base all'assegnazione della premialità 2014 elaborata per il 70% sulla valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004/2010 - Rapporto finale 30 giugno 2013 e Rapporto aggiornato al 30 gennaio 2014 dell'ANVUR), basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura utilizzata;

c. 80 unità, di cui 74 unità assegnate in proporzione al numero di ricercatori di ruolo e 6 unità agli enti con meno di due ricercatori di ruolo al 31 dicembre 2015 per garantire un numero minimo di 3 ricercatori.

2. Le quote e i parametri per l'applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) sono contenuti nell'allegato al presente decreto che ne fa parte integrante.

3. Lo stanziamento di 8 milioni di euro per l'anno 2016 di cui al comma 1 viene quantificato, a copertura, in dodicesimi, sulla base di un costo unitario di €43.867 annui per ciascuna assunzione di ricercatore, comprensivo degli oneri a carico dell'ente.

4. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al presente decreto sono da considerare come posizioni al di fuori della dotazione dell'Ente rispetto alla dotazione organica approvata con il PTA e non sono vincolate al rispetto delle graduatorie vigenti relative a procedure diverse da quelle bandite dall'Ente ai sensi del presente decreto.

5. Ciascun Ente utilizza le risorse assegnate per l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori dando priorità all'ingresso di giovani studiosi di elevato livello scientifico che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato degli enti di ricerca, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto di ricerca a tempo determinato di accedere alle procedure di selezione. Per giovani studiosi si intende soggetti che abbiano conseguito un PhD da non più di 5 anni. Al fine di favorire la competitività del sistema della ricerca italiana a livello internazionale, i criteri di merito per la selezione dei ricercatori previsti nei bandi sono determinati valorizzando prioritariamente, oltre alla qualità della produzione scientifica, l'aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o internazionali; l'aver diretto o coordinato progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali e l'aver maturato almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, nazionali o internazionali, pubblici o privati.

6. Le risorse assegnate e non utilizzate, totalmente o parzialmente, secondo quanto riportato nell'allegato, per l'anno 2016, restano nella disponibilità di ciascun ente come assegnazione ordinaria dell'anno. A decorrere dal 2017, tali risorse non saranno consolidate ai predetti enti e saranno assegnate, con la medesima finalità, agli altri enti che hanno completato le assunzioni di cui al presente decreto nel 2016, in misura proporzionale alle assegnazioni ricevute di cui all'allegato.

7. Le assegnazioni e le procedure di assunzione saranno pubblicate sul sito del Ministero.

8. Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa.


Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Roma, 26 febbraio 2016

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1598



allegato
al decreto emanato ai sensi del comma 247 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

Ente	assegnazione ordinaria 2015 in M€	PREMIALITA' 2014 %	ricercatori di ruolo al 31/12/15	CRITERIO a)	CRITERIO b)	CRITERIO c)	assegnazione complessiva	totali ricercatori dopo effetti DM	stanziamento 10 dodicesimi arrotondati x 1000 €
Consiglio Nazionale delle Ricerche	506	26	4519	4	22	56	82	4601	3.051
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	228	36	649	33	31	9	73	722	2.716
Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia	48	3	336	3	2	4	9	345	335
Istituto Nazionale di Astrofisica	77	10	236	8	8	3	19	255	707
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica	18	3	96	1	3	1	5	101	186
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale	13	1	78	0	1	1	2	80	74
Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Napoli	12	0	40	1	0	0	1	41	37
Agenzia Spaziale Italiana	68	19	0	0	16	0	16	16	595
Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste	7	1	0	0	0	0	3	3	112
Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"	2	0	2	0	1	0	0	1	37
Museo storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"	2	1	1	0	0	0	2	3	74
Istituto Italiano di Studi Germanici	1	0	1	0	1	0	1	3	74
			5958	50	85	74	215	6173	8.000

